

ACCORDO QUADRO PER  
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA  
DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE  
INTRINSECHE DELLE BARRIERE INTEGRATE  
(PROVE ADRIENNE) SECONDO LE  
NORME UNI EN 1793-5 E UNI EN 1793-6 E  
RILIEVI FONOMETRICI AL RICETTORE PER  
LA VERIFICA ACUSTICA DEGLI INTERVENTI  
ANTIRUMORE RELATIVI AL PIANO DI  
SOSTITUZIONE BARRIERE INTEGRATE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

## Sommario

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>ACRONIMI E DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>1. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>5</b>
<b>2. LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b>	<b>7</b>
<b>3. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO</b>	<b>10</b>
3.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	10
3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI	11
3.3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	11
3.4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI	12
<b>4. DISCIPLINA ECONOMICA</b>	<b>14</b>
<b>5. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI, NORME GENERALI, ONERI E OBBLIGHI</b>	<b>16</b>
5.1. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	16
5.1.1. Modalità di attivazione dei servizi	16
5.1.2. Molteplicità Servizi e Struttura Organizzativa	17
5.2. ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO	18
5.2.1. Modalità di esecuzione dei servizi	18
5.2.2. Strumenti di lavoro	19
5.2.3. Trasferimento di know-how	19
5.2.4. Struttura organizzativa dell'appaltatore	19
5.2.5. Compiti e ruolo del RT	20
5.2.6. Professionisti incaricati	21
5.2.7. Documentazione compresa nel servizio	21
5.3. ONERI E OBBLIGHI GENERALI	23
5.4. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'OE	26
5.4.1. Oneri e obblighi normativi	26
5.4.2. Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro	26
5.4.3. Oneri e obblighi operativi e documentali	27
<b>6. PENALI</b>	<b>28</b>

## PREMESSA

La società Autostrade per l'Italia S.p.A. intende affidare in appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016, i servizi finalizzati alla verifica delle caratteristiche acustiche intrinseche delle barriere integrate (prove Adrienne) secondo le norme UNI EN 1793-5 e UNI EN 1793-6 nonché i rilievi fonometrici al ricevitore per la verifica acustica degli interventi antirumore per gli interventi previsti nei piani di manutenzione evolutiva e di investimento da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l'Italia S.p.A. e, nello specifico, negli ambiti territoriali di competenza delle direzioni di tronco di Genova (DT1), Milano (DT2), Bologna (DT3), Firenze (DT4), Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7), Bari (DT8) e Udine (DT9).

## ACRONIMI E DEFINIZIONI

Di seguito sono riportati i termini e le definizioni maggiormente utilizzate nel presente CSA:

<b>Acronimi e definizioni</b>	
<b>Committente</b>	Autostrade per l'Italia S.p.A.
<b>AQ</b>	Accordo Quadro, al quale si riferiscono i servizi oggetto della procedura e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, come da art. 54 del D. Lgs. 50/2016
<b>Appalto</b>	Vedasi l'art. 3 comma 1, lettera ii) del D. Lgs. 50/2016 e, per quanto applicabile, l'art.1655 del Codice Civile
<b>Codice</b>	indica il D. Lgs. n. 50/2016 nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara

<b>Acronimi e definizioni</b>	
<b>RUP</b>	Responsabile Unico del Procedimento, di volta in volta nominato dal Committente, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono richieste le prestazioni oggetto del Contratto. Le funzioni ed i compiti attribuiti ai RUP sono quelle attribuiti loro dal Codice
<b>DEC</b>	Direttore dell'Esecuzione del Contratto. È il soggetto individuato dal Committente, responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal rispettivo AQ e dai relativi CA
<b>OE</b>	Operatore Economico selezionato, anche denominato Appaltatore
<b>CA</b>	Contratto Attuativo stipulato durante il corso di validità dell'AQ, nei limiti della somma complessiva indicata nel bando, al netto dei ribassi formulati in sede di procedura di selezione.
<b>CSA</b>	È il presente Capitolato Speciale d'Appalto, che regola il rapporto tra il Committente e l'OE
<b>Disposizioni Normative</b>	Tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni nonché Circolari e Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi Pubblici – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d'Autore – Sicurezza intesa come safety/security – Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa
<b>RT</b>	Referente Tecnico indicato dall'OE al quale competono gli adempimenti di carattere gestionale, tecnico-organizzativo e di direzione e controllo necessari alla esecuzione delle prestazioni oggetto del CA. Questo soggetto deve essere nominato dal legale rappresentante e dotato di specifica delega

<b>Acronimi e definizioni</b>	
<b>Servizi/Prestazioni</b>	Attività oggetto dell'AQ e dei singoli CA
<b>GNC</b>	Giorno naturale e consecutivo
<b>Parti</b>	Il Committente e l'OE
<b>PEC</b>	Posta Elettronica Certificata

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell'OE:

- dell'oggetto delle prestazioni;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ, con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, a quelle in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa;
- di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

Le specifiche prestazioni oggetto dell'AQ verranno di volta in volta richieste all'OE mediante appositi CA che specificheranno le attività da eseguire, la relativa ubicazione, le tempistiche realizzative e il relativo importo al netto del

ribasso offerto dall'OE. I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RUP o il DEC, ove nominato. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza e le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e nel perfetto rispetto della normativa di settore qui richiamata al capitolo 2) nonché di altra normativa applicabile in materia.

Spetta all'OE la Direzione Tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte del Committente.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti del Committente.

Con l'AQ, il Committente intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare le modalità più idonee per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente il Committente per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'AQ, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e

dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

La conclusione dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE dei servizi relativi alle fasi successive a quelle previste dal singolo CA.

## 2. LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Tutte le Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA dovranno far riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione dell'AQ e dei CA sono, in via principale:

- a) UNI EN 1793-5 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della riflessione sonora in condizioni di campo sonoro diretto;
- b) UNI EN 1793-6 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Valore in sito di isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diretto;
- c) D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- d) D.lgs. 17 febbraio 2017 n.42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

- e) L. 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- f) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- g) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in vigore;
- h) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza);
- i) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- j) D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- k) Codice Civile;
- l) D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- m) D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- n) Linee guida ANAC;
- o) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
- p) Decreto Ministeriale del 12/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- q) Decreto Ministeriale 4 marzo 2013. "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" e s.m.i.;



- r) Autostrade per l'Italia "Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i)" (Allegato H allo schema di AQ).
- s) Autostrade per l'Italia "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.)" (Allegato I allo schema di AQ).

L'Appaltatore è tenuto inoltre a conoscere e rispettare ogni ulteriore disposizione applicabile per l'espletamento delle Prestazioni oggetto dell'AQ e dei CA. L'esecuzione dei servizi, che saranno affidati nell'ambito dell'AQ, dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di durata dell'AQ e/o dei singoli CA.

L'AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del Codice Civile ed in caso di contrasto tra l'AQ e il presente CSA, si considerano prevalenti le disposizioni dell'AQ.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'AQ dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito dell'AQ stesso. In tal caso le parti sostituiranno le parti dell'AQ risultate contrarie a norme di legge o dichiarate nulle o inattuabili, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell'AQ conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti.

In caso di emissione di nuove Disposizioni Normative, durante tutto il periodo di durata dell'AQ, l'Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in maniera tempestiva ai RUP o al DEC ove nominato. È a carico dell'OE, che se ne assume la rispettiva e conseguente piena responsabilità, il controllo della

rispondenza alle Disposizioni Normative, per ogni prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale dell'AQ e/o dei CA.

L'OE dovrà munirsi, pena la risoluzione dell'AQ e dei CA, di tutte le autorizzazioni amministrative, certificative e documentali richieste per l'esercizio dell'attività oggetto dell'AQ e dei CA. La mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà al Committente di risolvere l'AQ e i CA, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire all'affidamento del servizio ad altro operatore economico. Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell'AQ. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta del RUP/DEC, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.

### 3. NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

#### 3.1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'AQ è l'esecuzione di:

- servizi per attività di verifica delle caratteristiche acustiche intrinseche delle barriere integrate (prove Adrienne) secondo le norme UNI EN 1793-5 e UNI EN 1793-6,
- rilievi fonometrici al ricettore per la verifica acustica degli interventi antirumore,

relativi al piano di Sostituzione Barriere Integrate, nell'ambito delle attività di manutenzione evolutiva ed investimento, come meglio dettagliati all'articolo 3.4 del presente CSA.

### 3.2. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in 3 (tre) Lotti operativi in funzione sia dell'ambito territoriale di competenza delle Direzioni di Tronco sia dell'ambito di lavori (manutenzione evolutiva, investimenti) per i quali si richiedono i servizi relativi alla verifica delle caratteristiche acustiche intrinseche delle barriere integrate (prove Adrienne) secondo le norme UNI EN 1793-5 e UNI EN 1793-6 e rilievi fonometrici al ricevitore per la verifica acustica degli interventi antirumore relativi al piano di Sostituzione Barriere Integrate a favore del Committente, individuati come di seguito riportato:

- Lotto 1: esecuzione delle prove di cui sopra per i lavori afferenti agli ambiti di manutenzione evolutiva ricadenti nella Direzione di Tronco di Genova (DT1);
- Lotto 2: esecuzione delle prove di cui sopra per i lavori afferenti agli ambiti di manutenzione evolutiva ricadenti nelle Direzioni di Tronco di Milano (DT2), Bologna (DT3), Firenze (DT4) e Udine (DT9);
- Lotto 3: esecuzione delle prove di cui sopra per i lavori afferenti agli ambiti di investimento ricadenti nelle Direzioni di Tronco di Fiano Romano (DT5), Cassino (DT6), Pescara (DT7) e Bari (DT8).

Per i dettagli delle prestazioni, i tempi, le sequenze e le modalità di intervento si rimanda alle previsioni di cui ai singoli Contratti Attuativi.

### 3.3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata dell'AQ è pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Ove i termini indicati per l'esecuzione delle prestazioni in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità del singolo Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento.

### 3.4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni oggetto dell'AQ riguardano i **servizi finalizzati alla verifica delle caratteristiche acustiche intrinseche delle barriere integrate (prove Adrienne)** secondo le seguenti norme:

- UNI EN 1793-5 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 5: Caratteristiche intrinseche - Valori in sito della **riflessione sonora** in condizioni di campo sonoro diretto;
- UNI EN 1793-6 - Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica - Parte 6: Caratteristiche intrinseche - Valore in sito di **isolamento acustico per via aerea** in condizioni di campo sonoro diretto.

La prova Adrienne su una barriera integrata, considerata come unità minima, è costituita tipicamente dalla terna di misure di riflessione (su pannelli non trasparenti), isolamento del pannello e isolamento del montante. L'OE potrà comunque essere chiamato ad eseguire anche una singola misura nell'ambito della terna indicata.

Le prestazioni oggetto dell'AQ riguardano inoltre i **rilievi fonometrici al ricettore** per la verifica acustica degli interventi antirumore.

Tali rilievi fonometrici dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal Decreto 16 marzo 1998 recante "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*", attraverso un monitoraggio a lungo termine, che comporta il rilievo dei livelli di pressione sonora per un'intera settimana, compresi i giorni di sabato e domenica.

Contemporaneamente alle misure di rumorosità saranno rilevati i principali parametri meteorologici (pioggia, intensità e direzione vento, temperatura ambiente ed umidità).

I rilievi fonometrici dovranno essere condotti da **tecnici competenti in acustica ambientale secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n.42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"** (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04 aprile 2017), e dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Per le prove Adrienne i laboratori dovranno inoltre aver ottenuto l'accreditamento ACCREDIA per queste tipologie di prove, o dovranno dimostrare di essere in fase di accreditamento (da concludersi entro 90 giorni dalla stipula dell'AQ e comunque entro la formalizzazione del primo CA qualora la stessa avvenga oltre i 90 giorni).

Di seguito si riporta una tabella contenente l'ambito degli interventi e le relative quantità stimate:

	<b>LOTTO 1 (DT1)</b>	<b>LOTTO 2 (DT2)-(DT3)-(DT4)-(DT9)</b>	<b>LOTTO 3 (DT5)-(DT6)-(DT7)-(DT8)</b>
<b>N° Prove Adrienne</b>	663	672	414
<b>N° Rilievi Acustici</b>	497	504	310

Le attività si intendono comprensive di tutte le spese ed oneri derivanti dall'espletamento delle stesse, della fornitura dei rapporti di prova in formato informatico e cartaceo (rif. articolo 5.2.7 del presente CSA), nonché della stipula della polizza assicurativa e, in genere, di tutto quanto necessario per il perfetto espletamento dell'incarico nei tempi stabiliti. Le spese per la

eventuale segnaletica temporanea di sicurezza da prevedersi durante le fasi di indagine sono quotate nell'ambito degli oneri per la sicurezza.

Le modalità per l'esecuzione delle prove sono definite dalle sopracitate norme e dovranno svolgersi in siti specifici la cui ubicazione sarà definita dal Committente.

Sono ricomprese nell'incarico tutte le attività propedeutiche al rilascio delle Autorizzazioni da parte delle Direzioni di Tronco competenti (formazione dei dipendenti, richiesta tesserini autorizzazione a manovre, etc).

L'affidamento delle singole attività nell'ambito dei CA avverrà tramite l'emissione di "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con l'Appaltatore in cui saranno indicati: dettaglio delle attività, scadenze delle consegne, impegno in giorni/uomo, figure professionali richieste.

L'attivazione delle prove ricomprese nel singolo CA avverrà entro 5 GNC dalla data di emissione dell'Ordine di Lavoro.

Le tempistiche di consegna degli esiti delle prove sono pari a 15 GNC a partire dalla conclusione dell'ultima prova individuata nel programma di ciascun CA (v. articolo 5.1.1).

Nell'ottica di una ottimizzazione della logistica e dei tempi si cercherà di accorpate la terna della prova Adrienne in un'unica sessione di misura. Si potrà però verificare il caso in cui le diverse tipologie di barriere verranno installate (e quindi collaudate) in periodi differenti.

## 4. DISCIPLINA ECONOMICA

Come specificato nel precedente articolo 3.2, la procedura di affidamento è suddivisa in 3 (tre) Lotti operativi in funzione sia dell'ambito territoriale di

competenza delle Direzioni di Tronco sia dell'ambito dei lavori per i quali si richiedono le prestazioni oggetto dell'AQ.

L'importo stimato dei corrispettivi è stato calcolato utilizzando quali prezzi unitari, per quanto riguarda le prove Adrienne, un importo desunto da offerte di mercato, mentre per quanto riguarda le prove sui ricettori, il relativo importo è stato desunto dal prezzario ANAS 2020. Al valore totale della prestazione di ciascun lotto si somma il costo per la sicurezza (non soggetto a ribasso in fase di gara), come esplicitato nei relativi DUVRI allegati.

L'Aggiudicatario di ciascun lotto si obbliga ad accettare i CA emessi dal Committente per l'intera durata dell'AQ definita nell'articolo 3.3, a decorrere dalla data di stipula dell'AQ stesso e fino all'esaurimento dell'importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine dell'AQ, risultassero inferiori anche in maniera significativa da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli presunti indicati in sede di gara, fatto salvo in ogni caso quanto previsto all'art. 106 del Codice, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di risarcimenti o muovere eccezioni, fatto salvo l'importo massimo previsto dall'AQ. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare per l'esecuzione dello stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi nel prezzo dell'Appalto, tutti gli oneri quali quelli di vitto, alloggio e trasporto o viaggio delle maestranze, gli oneri per ore di lavoro straordinarie, indennità di qualsiasi natura - incluse inefficienze dovute al vincolo per lavori su turni notturni e festivi - corsi di

formazione obbligatoria per legge e non, per la Sicurezza del Lavoro, visite mediche obbligatorie per legge.

L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ come definita nell'articolo 3.3.

Resta inteso che l'aggiudicazione dell'AQ non comporta l'obbligo a carico del Committente di garantire all'OE la corresponsione dell'importo complessivamente offerto, tenuto conto che l'AQ non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.

## 5. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI, NORME GENERALI, ONERI E OBBLIGHI

### 5.1. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

#### 5.1.1. Modalità di attivazione dei servizi

Le Prestazioni saranno attivate mediante la sottoscrizione di CA, all'interno dei quali verranno riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- 1) l'oggetto della prestazione;
- 2) cronoprogramma delle attività recante la sequenza delle fasi operative per l'espletamento dei servizi;
- 3) l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti;
- 4) eventuale dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi;
- 5) eventuali ulteriori dettagli.

Nessun servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza del corrispondente CA.



In caso di mancata esecuzione di una qualsiasi prestazione, il Committente provvederà a diffidare l'OE, assegnandogli un termine entro cui dare corso all'esecuzione delle prestazioni non eseguite; trascorso tale termine il Committente si riserva il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l'OE di ogni danno e maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare oltre all'applicazione delle penali previste. Nell'esecuzione delle prestazioni non dovranno comunque esservi interruzioni salvo che per provate cause di forza maggiore.

Potrà accadere altresì che per attività minimali e/o urgenti che non necessitano di una vera e propria programmazione venga predisposta dal RUP/DEC una comunicazione di affidamento di apposito CA contenente una descrizione sommaria delle attività, un importo presunto con una durata determinata. In questo caso gli interventi verranno attivati mediante ordine di servizio debitamente firmato per accettazione all'Appaltatore, cui farà seguito l'emissione dell'inerente CA nei termini previsti all'articolo 3.4 del presente CSA.

### **5.1.2. Molteplicità Servizi e Struttura Organizzativa**

Il Committente potrà richiedere l'esecuzione in parallelo di un massimo di n. 4 CA per ciascun lotto aggiudicato e l'OE dovrà essere in grado di gestire contemporaneamente le relative attività.

Per poter gestire una molteplicità di servizi in parallelo, l'OE dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante il seguente numero di tecnici abilitati e competenti in acustica:

- Lotto 1: 4
- Lotto 2: 4
- Lotto 3: 4

Nel caso di aggiudicazione fino a 2 lotti, l'OE dovrà dimostrare di poter gestire più servizi in entrambi i lotti, mettendo a disposizione un numero di tecnici pari

alla somma di quelli richiesti per i lotti di aggiudicazione che non potranno coincidere.

Il numero e le qualifiche dei tecnici abilitati come sopra descritto (rif. art. 3.4) potranno essere verificati dalla Stazione Appaltante sia in fase di aggiudicazione della gara sia durante l'esecuzione contrattuale.

## 5.2. ESECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

### 5.2.1. Modalità di esecuzione dei servizi

Le prestazioni di servizi, oggetto di AQ, devono essere indirizzate alla più efficace organizzazione delle logiche e delle modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di qualità dei servizi prestati.

I servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e continuativa.

Le prestazioni fornite dall'OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità con assunzione piena della responsabilità del risultato finale.

L'OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto del Committente, le attività che verranno commissionate dal Committente stesso con incarichi specifici.

In ogni caso, il Committente rimane completamente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei CA stipulati a valere sull'AQ.

### **5.2.2. Strumenti di lavoro**

Per l'espletamento dei servizi, l'OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutta la strumentazione, la dotazione HW/SW e i beni necessari e utili atti a garantire gli spostamenti, la logistica e lo svolgimento in sicurezza delle attività prescritte nei singoli CA.

### **5.2.3. Trasferimento di know-how**

Nel corso dell'affidamento potrà essere richiesto dal Committente all'OE di assicurare il trasferimento di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale del Committente o ad altri referenti indicati dal Committente stesso.

Al termine delle sue attività, l'OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la documentazione prodotta durante lo svolgimento dei servizi di cui al successivo articolo 5.2.7 del presente CSA.

### **5.2.4. Struttura organizzativa dell'appaltatore**

L'OE dovrà disporre di una struttura organizzativa dedicata (non necessariamente in via esclusiva) alle prestazioni oggetto dell'AQ, completa di professionalità, strumentazione e mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle prestazioni; dovrà essere disponibile ad operare a decorrere dalla data di stipula dell'AQ ed essere disponibile per tutta la durata dello stesso.

L'OE ha l'obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali previste dal presente CSA fin dal momento dell'avvio del servizio e per tutta la durata dell'AQ.

I tecnici qualificati e abilitati dovranno mantenere i propri requisiti professionali per tutta la durata dell'AQ, pena la risoluzione dell'AQ stesso. L'OE dovrà comunicare preventivamente l'eventuale sostituzione delle risorse professionali inizialmente dichiarate, la cui sostituzione dovrà essere accordata dal Committente.

Parimenti l'accreditamento del laboratorio certificato di cui all'art. 3.4 dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'AQ, pena la risoluzione dell'AQ stesso.

Durante l'espletamento delle prestazioni, l'OE non potrà eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Con l'offerta formulata l'OE si assume altresì, esentandone il Committente, tutte le responsabilità connesse con l'espletamento delle prestazioni conferite (e.g. analisi economica, responsabilità organizzative, progettuali).

L'OE, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 5.1.2, non potrà rifiutarsi di dare esecuzione, contemporaneamente, a più servizi riferiti a più interventi oggetto dell'AQ. L'OE non potrà rifiutarsi altresì di dare esecuzione alle prestazioni anche al di fuori degli orari d'ufficio e/o nei giorni festivi, sotto pena della esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che il Committente avesse a sostenere rispetto alle condizioni di AQ e con le penalità previste dal presente CSA.

#### **5.2.5. Compiti e ruolo del RT**

L'OE dovrà nominare all'atto della sottoscrizione dell'AQ un RT (Referente Tecnico) quale referente per l'esecuzione delle prestazioni, coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e qualificazione professionale.

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi. A lui il RUP/DEC e gli incaricati del Committente faranno riferimento per quanto riguarda il controllo della qualità delle prestazioni.

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da conseguire. L'OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell'operato del RT.

A lui il RUP/DEC e gli incaricati del Committente faranno riferimento per qualsiasi attività oggetto d'appalto, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni. Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno fatte direttamente a detto RT e si intendono fatte all'OE.

Il Committente si riserva l'incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall'OE; ugualmente dovrà essere comunicata per iscritto ed accettata ogni variazione della figura in questione.

#### **5.2.6. Professionisti incaricati**

L'incarico deve essere espletato da tecnici iscritti nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del D. lgs del 17 febbraio 2017, n. 42, personalmente responsabili. I nominativi dei tecnici potranno essere verificati sia in fase di aggiudicazione della gara sia durante l'esecuzione contrattuale.

L'OE, per ciascun lotto, dovrà mettere a disposizione il numero di tecnici iscritti nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica pari a quello indicato all'articolo 5.1.2 del presente CSA. Le suddette abilitazioni dovranno essere possedute dai singoli tecnici da almeno 2 anni.

#### **5.2.7. Documentazione compresa nel servizio**

Nel corso dell'esecuzione del servizio, l'OE, per ogni CA, è tenuto a predisporre e a trasmettere alla Committente la documentazione tecnica relativa alla esecuzione dei servizi, riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel seguito.

▪ **PROVA ADRIENNE:**

- Rapporti di prova predisposti ai sensi delle norme UNI EN 1793-5 E UNI EN 1793-6.

▪ **RILIEVI ACUSTICI:**

- Certificato di misura per ogni punto di rilievo,
- Certificato di calibrazione dello strumento di misura,
- Relazione di collaudo acustico per area di studio.

La documentazione riportata nell'elenco di cui sopra potrà essere integrata a fronte della richiesta di ulteriori elaborati da parte del Committente.

Tutti i rapporti e i documenti richiesti dovranno essere consegnati in formato elettronico firmati digitalmente su supporto CD/DVD-Rom e.

Il controllo sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, che avverrà con frequenza almeno mensile - o secondo diverse indicazioni del RUP/DEC - è finalizzato a:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'esecuzione delle attività oggetto del servizio;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- fornire un supporto continuo all'OE;
- individuare eventuali "non conformità" contrattuali.

Il Committente evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non

conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, il Committente applicherà le penali previste dall'art. 6 del CSA ("Penali") fino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 34 dello schema di AQ ("Risoluzione dell'Accordo Quadro - Clausola risolutiva Espressa").

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente al Committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificassero nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendessero necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Il Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

### 5.3. ONERI E OBBLIGHI GENERALI

L'OE è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente CSA e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia professionale del proprio Ordine di appartenenza.

Nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, l'OE dovrà prestare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui ai CA ed al CSA.

La stipulazione del singolo CA da parte dell'OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano l'Appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'AQ.

La stipulazione del CA da parte dell'OE equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi. Resta a carico dell'OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo l'OE stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi del Committente.

L'OE è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Committente, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale collaborazione.

L'OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 50/2016.

L'OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.



È preclusa all'OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione in corso di redazione o redatta, prima che questa sia formalmente adottata o approvata dal Committente.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente nonché intralciare o mettere in pericolo la sicurezza del traffico e dell'utenza dell'autostrada; l'OE pertanto deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente per iscritto al Committente qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del CA.

L'OE dichiara che alla data di stipula del singolo CA non sussistono impedimenti alla sua sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento;
- non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale scopo sarà acquisita l'autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dell'OE, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 89 del citato decreto legislativo.

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, il Committente rimane completamente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull'AQ.

## 5.4. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL'OE

### 5.4.1. Oneri e obblighi normativi

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE tutti gli adempimenti, le attività, gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge, nazionali e non, vigenti alla data di sottoscrizione dell'AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA;
- le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi necessari e previsti per legge e nell'AQ per eseguire le prestazioni, le spese di registrazione dell'AQ, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio

### 5.4.2. Oneri e obblighi inerenti alle aree di lavoro

Ai fini dell'accesso alle aree in interferenza con il traffico autostradale, tutto il personale dell'OE, per essere autorizzato ad operare, deve aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto al Manuale Operatore in Autostrada.

Inoltre, tutti i conducenti di qualsiasi tipo di veicolo dovranno aver ricevuto specifica formazione certificata rispetto Manuale Manovre in Autostrada ed essere in possesso dell'autorizzazione a manovre rilasciata dalla Direzione di Tronco territorialmente competente.

L'OE è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, il Codice della Strada e le vigenti "Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori in Autostrada in presenza di traffico".

L'OE, inoltre, è tenuto ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico, che il Committente ritenesse di impartire, anche ad integrazione delle suddette norme.

L'OE si obbliga a dotare tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle attività entro il perimetro autostradale, di dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, nonché a rispettare ogni altra norma di settore riguardante la sicurezza degli operatori (D. Lgs. 81/2008).

L'OE deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro (articolo 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008), data di assunzione.

L'OE è tenuto ad osservare, con oneri a proprio carico, la Normativa vigente in ambito ambientale ed è tenuto ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, in materia ambientale, che il Committente, ritenesse di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Resta inteso che il Committente si impegna a fornire all'OE incaricato la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto dell'intervento ed a garantire, su richiesta dell'Appaltatore e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento degli incarichi affidati.

#### **5.4.3. Oneri e obblighi operativi e documentali**

Sono da considerarsi a cura e spese dell'OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo di seguito elencato:

- costi e le spese necessarie al coordinamento con altri OE eventualmente presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le attività, oltre quanto già previsto in materia di

- oneri della sicurezza;
- costi per la riduzione delle interferenze con il traffico veicolare;
  - costi e spese logistiche, pedaggi inclusi, necessari allo svolgimento delle attività proprie dell'appaltatore;
  - ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal RUP/DEC e/o dai preposti dal Committente;
  - la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il RT, o comunque la figura dell'OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni programmate e straordinarie indette dal Committente e dal RUP.

## 6. PENALI

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'OE, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato del Committente, quest'ultimo può applicare penali, in misura percentuale rispetto all'importo del singolo CA nei seguenti casi:

- Ritardo nella trasmissione del CA sottoscritto per accettazione da parte dell'OE, rispetto al termine massimo di 10 GNC decorrenti dalla data di ricezione del CA, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del relativo CA (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto dei termini specifici per l'espletamento dei servizi riportati nei CA per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del relativo CA (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo;
- Ritardo nella produzione della documentazione di cui all'articolo 5.2.7 rispetto ai termini di legge, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per

mille) dell'importo del relativo CA (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo;

- Mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o l'esecuzione di istruzioni impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del relativo CA (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo.

Tenuto conto che l'OE deve garantire che le risorse utilizzate per l'esecuzione del servizio oggetto di ogni CA siano coerenti con le figure professionali richieste nel CSA, il Committente applicherà una penale pari al 2‰ (due per mille) dell'importo dell'AQ (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna figura non rispondente ai succitati requisiti.

L'importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dello specifico CA (al netto dell'IVA); qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 34 dell'AQ.

Il Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere l'AQ, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del valore dell'AQ (al netto dell'IVA), in applicazione di quanto previsto all'articolo 34 dell'AQ.

La penale è applicata dal RUP/DEC previa contestazione scritta, avverso la quale l'OE avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) GNC dal suo ricevimento. Nel caso in cui l'OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Committente, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all'appaltatore del servizio in base all'AQ, ovvero dalla cauzione definitiva.

In caso di ritardata esecuzione dei servizi per negligenza dell'OE, il Committente, redatto verbale in contraddittorio con l'OE, assegna un nuovo termine entro il quale eseguire le prestazioni richieste. Qualora l'inadempimento permanga, il Committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale, con facoltà di considerare risolto di diritto l'intero AQ. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'OE per eventuali maggiori danni subiti dal Committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che il Committente stessa debba sostenere per cause imputabili all'appaltatore.

La risoluzione contrattuale, oltre che per il superamento delle penali massime applicabili sopra indicate, potrà avvenire per tutte le altre inadempienze di legge o previste all'articolo 34 dello schema di AQ.